

I soggetti in possesso della qualifica di **esportatori abituali**, al fine di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA, sono tenuti a **redigere** la **dichiarazione d'intento**, conformemente al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate (prov. n. **96911/2020**).

La lettera d'intento è, quindi, trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l'indicazione del **protocollo di ricezione**.

In vista della fine dell'anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (*o presumono di acquisire*) il già menzionato status di "esportatore abituale" devono predisporre le lettere d'intento, se intendono effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell'IVA nel 2024.

Stando all'attuale disciplina, la compilazione della dichiarazione d'intento può infatti:

- essere relativa a una singola operazione;
- oppure riguardare **una o più operazioni** sino a un dato importo del **plafond** disponibile.

La seconda modalità è quella più adottata dagli operatori perché consente, come detto, di indicare l'importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'**art. 8** comma 1 lett. c) del DPR 633/72 ed è possibile esporre un **valore presunto** pari alla quota parte del plafond che si stima venga **utilizzato** nel corso dell'anno verso uno specifico fornitore.

Si può utilizzare una sola dichiarazione d'intento anche per più **operazioni d'importazione**, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento (*cf.* nota Agenzia delle Dogane n. **69283/2019**).

Si rammenta che il plafond si considera utilizzato al **momento di effettuazione** dell'operazione secondo l'**art. 6** del DPR 633/72 (circ. Agenzia delle Dogane n. **8/2003**).

Un'ulteriore facoltà, riconosciuta dalla prassi amministrativa, è quella di **non avvalersi** del **plafond** per determinate operazioni, senza però revocare del tutto la lettera d'intento presentata.

Fermo restando che è preferibile manifestare la propria volontà di non "spendere" il plafond mediante mezzi di prova certi, come quelli di cui sopra (*es. PEC o e-mail*), è stata riconosciuta validità anche al comportamento concludente del cessionario o committente (*cf.* interpello Agenzia delle Entrate n. **954-6-2018**).